

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI**

## **Premessa**

### **Art.1**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività degli agenti di calciatori (d'ora innanzi denominati "agenti") che operano sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

2. L'agente con il rilascio della licenza assume la qualifica di: "*Agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C.*".

### **Art.2**

1. Presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio sono istituiti:

- a) l'Albo degli Agenti di calciatori (nel prosieguo "Albo");
- b) la Commissione degli Agenti di calciatori (nel prosieguo "Commissione").